

LEGGE 27 febbraio 2015, n. 11

Allegato all'art. 1

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192

[...]

All'articolo 6:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di due anni»;

[...].